CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 dicembre 2011
(OR. en)

12192/1/11
REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2011/0166 (NLE)

WTO 252
PI 78
UD 164
DROIPEN 72
JUSTCIV 185
COPEN 170
MI 340

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America

DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, articolo 4, comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale anticontraffazione multilaterale a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2) I negoziati si sono conclusi e il 25 novembre 2010 è stato siglato l'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo").

(3) È opportuno firmare l'accordo.

(4) L'accordo contiene numerose disposizioni in materia di esecuzione penale che rientrano nell'ambito dell'articolo 83, paragrafo 2 del trattato. L'Unione non esercita competenze concorrenti in questo settore all'atto della firma e della conclusione dell'accordo. Ciò fa salvi la più ampia distribuzione e l'esercizio delle competenze ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ("accordo") è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo[1*].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone autorizzate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

---

[1] Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.
[*] Delegazioni: per il testo dell'accordo si veda il documento st 12196/11.